



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2018

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Tipologie di utilizzo

Art. 3 – Autorizzazione all'utilizzo

Art. 4 – Costi per l'uso dell'immobile

Art. 5 – Gratuità

Art. 6 – Tariffe agevolate

Art. 7 – Responsabilità

Art. 8 – Rinvii

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso continuativo, temporaneo od occasionale, di tutti i locali di proprietà e/o nella disponibilità del Comune di Fiano Romano non utilizzati per finalità istituzionali dell'Ente. La presente normativa regolamentare non trova applicazione per gli impianti sportivi e la tensostruttura sita in via Montessori in quanto diversamente regolamentati.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare, ricorrendone i presupposti di legge, anche mediante la conclusione di convenzioni, accordi di collaborazione, contratti di comodato anche gratuito, con realtà associative quali Banda Musicale e Scuola di musica; Centro Sociale Anziani; Centro Giovani; Pro loco ovvero con istituzioni rappresentative del mondo della scuola, dell'università e della ricerca a sostegno della loro attività ordinaria e continuativa.

Con apposito atto, pertanto, saranno disciplinati i rapporti ed i reciproci oneri con i soggetti di cui al comma precedente, nonché le modalità di utilizzo di detti beni da parte dell'Amministrazione Comunale e degli altri soggetti interessati.

ART. 2 TIPOLOGIE DI UTILIZZO

Gli spazi sono utilizzabili prevalentemente per lo svolgimento di attività culturali, sociali, politiche, religiose, ricreative o comunque svolte nell'interesse pubblico, compatibilmente con la destinazione degli immobili e delle attrezzature in essi contenute.

Gli spazi possono essere utilizzati da altri enti pubblici, associazioni, comitati, consorzi, partiti politici, organizzazioni no profit ed anche da altri soggetti privati per attività che non risultino in contrasto con i principi ispiratori dello statuto comunale oppure che non siano compatibili con le disposizioni di agibilità e sicurezza stabilite dalla normativa vigente.

Gli spazi non possono essere, inoltre, utilizzati per feste private nei locali di pregio storico, artistico e culturale, fatti salvi i rinfreschi in occasione degli eventi autorizzati.

Durante il periodo elettorale è accordata precedenza alle richieste presentate dai partiti o gruppi politici.

ART. 3 AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO

L'utilizzo dei locali di proprietà e/o disponibilità del Comune e delle eventuali attrezzature avviene previa verifica della disponibilità delle stesse da parte dell'Ufficio preposto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare le prenotazioni d'utilizzo, di sospenderle temporaneamente e di assegnare spazi diversi da quelli richiesti, modificare date ed orari, nei casi in cui ciò si renda necessario per motivi istituzionali, di interesse pubblico nonché per ragioni di carattere contingente, tecniche o manutentive, senza che gli utilizzatori possano richiedere eventuali danni, fatto salvo, nel caso di revoca, il solo rimborso dei costi di prenotazione eventualmente già versati.

Il termine ordinario per la presentazione delle domande di utilizzo degli spazi comunali è di 15 giorni. Diversamente l'utilizzo potrà essere concesso qualora vi sia il tempo sufficiente all'istruzione della pratica, in mancanza del quale l'autorizzazione non verrà rilasciata.

La richiesta di utilizzo deve essere formulata su appositi moduli predisposti dall'Ufficio competente, disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, la Biblioteca Comunale e scaricabili dal sito del Comune di Fiano Romano (Rm) www.comune.fianoromano.rm.it. Nella richiesta occorre indicare tutti i riferimenti e le generalità del richiedente che dovrà coincidere con il legale rappresentante o suo delegato.

L'autorizzazione all'utilizzo degli spazi comunali verrà concessa con apposito atto del Responsabile del Procedimento.

La priorità nell'assegnazione è stabilita secondo criterio cronologico in base al numero di protocollo comunale in entrata delle comunicazioni. Qualora al momento della prenotazione l'immobile risulti già impegnato, ne verrà data tempestiva comunicazione – anche telefonica o via e-mail - al richiedente.

ART. 4 **COSTI PER L'USO DELL'IMMOBILE**

I costi di utilizzo sono determinati sulla base di tariffe, per la copertura delle spese di gestione e funzionamento, stabilite ogni anno dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Fino all'approvazione delle nuove tariffe trovano applicazione quelle in vigore.

L'autorizzazione conterrà l'indicazione dei costi di utilizzo degli spazi richiesti, del deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni e le modalità per il pagamento, presso la Tesoreria comunale.

In caso di concessione d'uso occasionale o di breve periodo, il corrispettivo deve essere versato interamente prima dell'utilizzo.

Per l'utilizzo continuativo o ricorrente, il pagamento deve essere effettuato mediante versamenti trimestrali anticipati.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo e del versamento della cauzione costituiscono presupposto per l'accesso e l'utilizzo dell'immobile.

ART. 5 **GRATUITÀ**

L'assegnazione gratuita degli immobili oggetto del presente regolamento, per uso temporaneo od occasionale, può essere concessa alle associazioni iscritte all'albo comunale delle Associazioni disciplinato con apposito regolamento, agli istituti di istruzione di ogni ordine e grado Statali e paritari presenti nel territorio comunali, e le pubbliche amministrazioni.

Le associazioni non iscritte all'albo comunale di cui al primo comma possono essere destinatarie dell'uso gratuito se sono senza scopo di lucro, operano con finalità e progettualità di interesse per la collettività per la realizzazione di iniziative ed eventi condivisi dall'amministrazione comunale per mezzo della concessione del proprio patrocinio, la cui partecipazione sia comunque gratuita.

In nessun caso può essere concesso l'uso gratuito degli immobili a soggetti che per l'espletamento delle loro attività richiedano una quota, fissa e ricorrente, ai partecipanti, tale da poter essere qualificata quale corrispettivo della prestazione. A tal fine, anche ai fini del corretto adempimento fiscale il concessionario dovrà sottoscrivere apposita autocertificazione secondo le modalità di legge.

ART. 6 **TARIFFE AGEVOLATE**

Al di fuori dei casi previsti all'art 5 possono usufruire di costi di utilizzo agevolati con una riduzione della tariffa sino al 50% i partiti politici, le organizzazioni sindacali, gli istituti religiosi gli enti e le istituzioni, diverse da quelle indicate nel suddetto articolo, per la realizzazione di convegni, mostre, concerti ecc. qualora il tema dell'iniziativa contribuisca alla valorizzazione degli ambiti culturali, ambientali e sociali del territorio comunale.

ART. 7 **RESPONSABILITÀ**

Del corretto utilizzo della sala è garante il legale rappresentante del soggetto utilizzatore il quale si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni cagionati all'immobile e/o

alle attrezzature di proprietà comunale. È inoltre responsabile per eventuali danni alle persone derivanti dallo svolgimento dell'attività in sala. In caso di danni, il Comune provvede alla la contestazione degli addebiti nonché al successivo recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento danni.

Il concessionario, inoltre, ha l'obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui li ha avuti in consegna. La pulizia delle sale è, pertanto, a carico del richiedente e nel caso in cui l'utilizzo abbia determinato situazioni che necessitino di interventi di pulizia straordinaria, il Comune potrà rivalersi delle eventuali spese nei suoi confronti.

È facoltà dell'Amministrazione non consentire l'utilizzo dei locali di proprietà comunale da parte di soggetti responsabili di aver utilizzato in modo improprio o non conforme a quello richiesto o di aver procurato danni agli immobili, senza poi provvedere al risarcimento .

ART. 8 RINVII

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile.

L'utilizzo delle strutture comporta l'accettazione totale ed incondizionata dei contenuti di cui al presente regolamento. I soggetti utilizzatori dei locali e delle attrezzature date in uso non possono in alcun modo invocare l'ignoranza dello stesso.

Per l'utilizzo degli spazi, relativamente alla celebrazione delle unioni civili, si rinvia al Regolamento per la celebrazione delle unioni civili approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 65 del 30/09/2011 e di Giunta Comunale n. 127 del 24/05/2012.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.